Civile Sent. Sez. 5 Num. 16713 Anno 2015

Presidente: MERONE ANTONIO

Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

Data pubblicazione: 12/08/2015

286

SENTENZA

sul ricorso n. 13421/09 proposto da:

A.P.I.C.I. - Associazioni Provinciali Invalidi Civili e Cittadini Anziani - Sede Provinciale di Pisa - in persona del suo legale rappresentante pro tempore Nucci Riccardo, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 29, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvo Pettinato, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura



Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 11/32/09 della Commissione
Tributaria Regionale della Commissione Tributaria
Regionale della Toscana, depositata il 27 gennaio 2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17 giugno 2015 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;

udito l'Avv. dello Stato Giammario Rocchitta, per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l'impugnata sentenza n. 11/32/09 depositata il 27 gennaio 2009 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, rigettato l'appello proposto da A.P.I.C.I. Associazioni Provinciali Invalidi Civili e Cittadini Pisa, confermava Anziani Sede Provinciale di decisione n. 102/19/07 che aveva respinto il ricorso presentato dalla contribuente avverso il provvedimento il quale la stessa era stata cancellata con dall'Anagrafe Onlus istituita dall'art. 10 d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Per quanto di stretto interesse la CTR riteneva che <<l'APICI periferica avesse natura giuridica di



associazione non riconosciuta. distinta dall'APICI nazionale la quale aveva natura giuridica autonoma che inglobava quella dell'associazione periferica; consequentemente entrambe godevano di soggettività>>. Un'autonoma soggettività continuava la CTR, <<non era venuta meno a seguito della trasformazione dell'APICI sede provinciale APICI delegazione provinciale; perché quest'ultima, per quanto si leggeva nell'atto costitutivo approvato il 2 maggio 2006, costituiva la "sostanziale prosecuzione del Comitato Provinciale di Pisa">>. Cosicché, concludeva sul punto la CTR, <<il riconoscimento sotto entrambi i profili della soggettività tributaria dell'Associazione Provinciale, faceva cadere le eccezioni di imputabilità del provvedimento sollevate dalla Associazione Provinciale di Pisa>>. La riteneva poi corretta la cancellazione dall'Anagrafe Onlus, particolarmente, in relazione alle irregolarità nella <<tenuta delle scritture contabili>> riscontrate nel PVC dell'Agenzia delle Entrate.

Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.

L'Ufficio resisteva con controricorso.

Diritto

1. Con l'unico motivo di ricorso la contribuente denunciava in rubrica <<Illegittimità della sentenza per motivazione apparente e comunque insufficiente su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art.

360, comma 1, n. 5, c.p.c.>> nella parte in cui era



<<l'esistenza stata affermata di un'autonoma soggettività in capo alla sede locale A.P.I.C.I. di Pisa>>, deducendo in sintesi che detta <<autonoma soggettività>> era stata apoditticamente dichiarata dalla CTR e comunque dalla stessa spiegata in modo insufficiente e cioè senza prendere in considerazione talune circostanze contrarie precisamente evidenziate in argomentazioni giuridicamente appello con 0 inesatte. Osservava ad esempio la contribuente, come il riferimento fatto dalla CTR all'art. 36 c.c. non fosse conferente essendo in discussione la forma del comitato non quella dell'associazione e come fossero altresì oscuri e generici i rinvii alla dottrina e alla giurisprudenza e che inoltre la CTR nulla aveva detto in relazione alle possibilità di commissariamento e di controllo da parte dell'A.P.I.C.I. nazionale da cui si sarebbe dovuto ricavare che la contribuente non aveva una <<autonoma soggettività>> rappresentando invece una semplice <<articolazione provinciale>> e non una Onlus poteva essere oggetto di un provvedimento cancellazione ecc. La sintesi del fatto controverso e decisivo era la sequente: <<Se in ordine a un fatto decisivo controversia costituito dalla della sussistenza o meno, in capo alla sede locale A.P.I.C.I. di Pisa (sede periferica di un'associazione unitaria di un'autonoma soggettività sede in Roma), sia viziata da motivazione giuridico tributaria, insufficiente e apparente la sentenza della CTR che affermi la sussistenza di tale autonomia sulla base di



specificatamente un generico non richiamato е orientamento giurisprudenziale e dottrinale nonché di generiche е vaghe affermazioni, omettendo completamente di valutare fatti ed elementi emersi ed eccepiti nel corso del giudizio di merito che risultano in completo contrasto con la decisione adottata (in particolare l'inesistenza di uno statuto e di un atto costitutivo in capo all'ente ritenuto autonomo e la possibilità per lo stesso di essere "commissariato" dalla sede nazionale dell'associazione del costituisce articolazione periferica, l'esistenza di contrastanti pareri emessi dall'Agenzia per le Onlus, l'esistenza di contrastanti atti emessi dalla stessa controparte e l'esistenza di contrastanti precedenti giurisprudenziali anche della stessa CTR giudicante). Gli elementi, in particolare, emersi e non valutati dalla CTR possono così riassumersi: - la sede locale A.P.I.C.I. di Pisa, in quanto sede periferica un'associazione nazionale unitaria, e priva di proprio statuto e atto costitutivo, in quanto la sua vita è retta dalle regole e dalle disposizioni contenute nello Statuto dell'A.P.I.C.I. nazionale che, all'articolo 18, rubricato "comitati provinciali" prevede testualmente che "Il comitato provinciale è la prevalente carattere organizzativo struttura dell'associazione nel territorio (...) In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di un membro negli organismi dell'A.P.I.C.I., il Presidente Nazionale può incaricare un sostituto"; temporaneamente 10 Statuto



dell'A.P.I.C.I. Nazionale, agli artt. 9 e 15, prevede la possibilità che la Giunta Esecutiva Nazionale, dell'Associazione esecutivo organo Nazionale A.P.I.C.I., possa, a seguito di gravi irregolarità di amministrazione e gestione ovvero in ipotesi di gravi e reiterate violazioni dello Statuto, deliberare (con decisione inappellabile) lo scioglimento degli organi direttivi dei Comitati Regionali e Provinciali nominare un apposito Commissario in sostituzione dei predetto organi locali. Statuto Sempre 10 dell'A.P.I.C.I. Nazionale, all'art. 5 "Soci" dispone che "l'iscrizione all'associazione, a mezzo domanda, avviene tramite le strutture periferiche, le quali versano alla direzione nazionale la quota associativa annualmente stabilita". In relazione ai citati elementi palese l'insufficienza e l'apparenza motivazione della sentenza impugnata atteso che, oltre a non essere individuabili né gli elementi probatori emersi nel corso del giudizio e sui quali i giudici hanno deciso, né, tantomeno, le valutazioni e i criteri seguiti dalla CTR per affermare l'esistenza un'autonoma soggettività in capo alla odierna ricorrente, le circostanze non valutate dai giudici della CTR si pongono in insanabile contrasto con la decisione finale>>.

Il motivo è inammissibile.

Invero, come è facile riscontrare, la contribuente
rimprovera alla CTR di aver accertato il fatto decisivo
e controverso della sua <<autonoma soggettività>> senza



spiegare o spiegando in modo insufficiente l'iter logico seguito. E questo, almeno implicitamente, sul presupposto <<in diritto>> per cui dall'accertamento dell'assenza della ridetta <<autonoma soggettività>> debba conseguire l'illegittimità del provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe Onlus. E col risultato, davvero <<poco lineare>>, di rimanervi però iscritta mantenendo i connessi benefici fiscali. Ora è vero che secondo l'orientamento di questa Corte l'accertamento se le associazioni locali di un'associazione nazionale siano o meno articolazioni periferiche dotate di autonoma legittimazione negoziale e processuale, costituisce quaestio facti censurabile in sede di legittimità quando insufficientemente non congruamente motivata (Cass. sez. I n. 23088 del 2013; Cass. sez. I n. 17028 del 2008); tuttavia va osservato l'accertamento della <<autonoma soggettività>> costituisce nulla più che un passaggio motivazionale <<in diritto>> adottato dalla CTR a sostegno della declaratoria di legittimità del provvedimento cancellazione. Nel ragionamento condotto dalla CTR appare in effetti indispensabile che il provvedimento cancellazione dall'Anagrafe Onlus debba di necessariamente rivolgersi nei confronti di <<soggettività autonoma>> e non possa invece rivolgersi nei confronti di una pur iscritta articolazione di una <<soggettività autonoma>>. Sennonché rimane verificare se l'accertamento dell'<<autonoma soggettività>>, compiuto dalla CTR, sia no



giuridicamente rilevante rispetto alla fattispecie pervenuta all'esame. E in proposito deve essere fatto rilevare come la cancellazione dall'Anagrafe Onlus, ritenuta legittima dalla CTR a dai cagione della decadenza benefici comminata dall'art. 20 bis d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 per l'omessa o irregolare tenuta delle prescritte scritture contabili e amministrative, non è stata dalla legge in alcun modo subordinata all'accertamento della sussistenza della <<autonoma soggettività>> della cancellata. Nel senso che la disposizione semplicemente prevede la cancellazione dall'anagrafe ONLUS dell' << organizzazione >> iscritta che non abbia tenuto una regolare contabilità. Da questo punto di vista quindi, la non censurata statuizione della CTR che ha giudicato legittima la cancellazione a seguito della decadenza ex art. 20 bis d.p.r. n. 600 cit., appare Solo che, semplicemente, conforme a diritto. motivazione che la sorregge deve essere corretta come appena riferito ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c. e il motivo dichiarato inammissibile perché non viene censurata fondamentale ratio decidendi della la impugnata sentenza е bensì una <<implicita>> motivazione in diritto irrilevante.

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la contribuente a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese



AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5 MATERNA TRIBIITARIA

processuali, queste liquidate in € 1.500,00, oltre a MATERIA TRIBUTARIA spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2015